

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2016, n.8

**Cont. 1353/15/GA AVV. M.I. C/ REGIONE PUGLIA. TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO. NON OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- a seguito di Deliberazioni n. 1538/2004 e 2452/2011, l'Avv. M.I. veniva incaricato della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia nel contenzioso dinanzi al Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro e successivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, promosso dal dipendente D.F. per l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario; ferie non godute, festività soppresse, T.F.R., per un ammontare di Euro 252.330,04;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 15.06.2007, l'Avvocatura liquidava l'acconto di Euro 1.000,00 a titolo di competenze professionali a favore dell'Avv. M.I., con riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi;
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 29.02.2012, l'Avvocatura liquidava la somma di Euro 2.000,00 a titolo di acconto per il secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce;
- pertanto, l'Avv. M.I. in data 07.12.2015, notificava alla Regione Puglia ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, recante la condanna della Regione al pagamento in suo favore della somma di Euro 13.575,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di compensi professionali per l'attività prestata nei citati giudizi, oltre compensi relativi alla procedura monitoria, liquidati in complessivi Euro 800,00, rimborso spese forfettario del 15%, Iva e CPA;
- a seguito di istruttoria condotta dall'Ufficio, il liquidatore responsabile, Dott.ssa Annamaria Di Grumo, evidenziava che, nonostante la presenza di alcuni errori di calcolo, la somma oggetto di ingiunzione di pagamento risultava sostanzialmente coincidente con quella che l'Ufficio avrebbe dovuto liquidare a titolo di compensi professionali;
- pertanto, non vi sono i motivi di cui agli artt. 645, 646 c.p.c. per opporsi al D.I. in oggetto;
- il Presidente, pertanto, propone che la Giunta Regionale deliberi di non opporsi al decreto ingiuntivo di cui in premessa.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non opporsi al decreto ingiuntivo di cui in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano